

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 avente ad oggetto; “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), articolata nelle distinte componenti:
 - ✓ Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, in quanto avente come presupposto impositivo il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali
 - ✓ Tassa riferita ai servizi, avente natura tariffaria a fronte dell'erogazione e della fruizione di servizi comunali, che si articola a sua volta in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, disciplinata in particolare dalla L. 147/2013 (commi 641-666), con cui si delinea l'applicazione, dall'anno 2014, di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.124;

RILEVATO che la disciplina concernente la TARI, come per le precedenti disposizioni sulla Tares, prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva relativa ai rifiuti, 2008/98/E del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, la facoltà di commisurare la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. TUEL), gli enti locali sono in regime di esercizio provvisorio sino alla data del termine, eventualmente fatto oggetto di proroga, per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

SOTTOLINEATO che la Giunta comunale è competente alla presentazione al Consiglio comunale della bozza di bilancio previsionale, bozza che è necessariamente predisposta sulla base delle previsioni in materia di politica tariffaria tra cui quelle di cui al presente atto;

EVIDENZIATO che, in materia di approvazione del bilancio previsionale, l'art. 29 (*Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali*) della Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, stabilisce che gli enti locali valdostani approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale;

PRESO ATTO dei Decreti del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 e del 25.01.2019, di differimento prima a 28 febbraio 2019 ed attualmente al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- la regolamentazione comunale di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 28.04.2016, che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, prevede i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 19/04/2018, con la quale si approvava il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018/2020;
- la propria deliberazione n. 1 del 10/01/2018, con la quale:
 - si prendeva atto che fino all'approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e comunque non oltre il termine di legge per l'approvazione dello stesso, dal 1° gennaio il Comune agisce in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell'articolo 163 del D.lgs. 267/2000;
 - si approvava l'esercizio provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 - esercizio 2019, nonché sulla base dei residui derivanti dalle annualità precedenti;
 - si confermavano le assegnazioni di quote di bilancio ai Responsabili di servizio, per l'esercizio provvisorio, effettuate con la propria deliberazione n. 37 del 24/04/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzando i Responsabili di servizio ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa nel rispetto delle norme disciplinanti l'esercizio provvisorio;

VISTA la nota registrata al prot. 438 del 17.01.2019, con la quale l'Unité des Communes Grand Paradis, in qualità di gestore del servizio rifiuti in associazione con l'Unité des Communes Valdigne Mont Blanc, trasmette la tabella preliminare del Piano Economico Finanziario Rifiuti per l'anno 2019;

RITENUTO necessario provvedere alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L. R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune (popolazione inferiore a 5.000 abitanti) per l'anno 2019 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,52082	32,75965
2 componenti	0,60762	65,51931
3 componenti	0,66962	84,23911
4 componenti	0,71922	102,95891
5 componenti	0,76882	135,71856
6 o più componenti	0,80603	159,11832

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07532	0,54911
2. Campeggi, distributori carburanti	0,15769	0,76483
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,07061	0,32816
5. Alberghi con ristorante	0,25184	1,55581
6. Alberghi senza ristorante	0,18829	0,92825
7. Case di cura e riposo	0,22359	1,04723
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,23536	1,28125
9. Banche ed istituti di credito	0,12945	0,62494
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,20476	1,05246
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25184	1,24203
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16946	0,78444
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21653	1,03285
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,10120	0,54911

15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12945	0,61448
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13914	5,62182
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85671	4,92890
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41423	2,82398
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36245	2,22258
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42628	6,73311
21. Discoteche, night club	0,24477	1,43945
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,08944	0,32685
23. Supermercato, ipermercato di generi misti	0,64489	2,95472

CONSIDERATO, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, c. 688, della L. 147/13 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, di norma prevedendosi almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Acconto (I ^a rata)	31 ottobre 2019
	Saldo (II ^a rata)	28 febbraio 2020
	Rata Totale (I ^a rata + II ^a rata)	31 dicembre 2019

RICHIAMATA la L. R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario sotto il profilo di legittimità e quello di regolarità tecnico-finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario-contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** il Piano finanziario per l'anno 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DETERMINARE** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,52082	32,75965
2 componenti	0,60762	65,51931
3 componenti	0,66962	84,23911
4 componenti	0,71922	102,95891
5 componenti	0,76882	135,71856
6 o più componenti	0,80603	159,11832

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07532	0,54911
2. Campeggi, distributori carburanti	0,15769	0,76483
3. Stabilimenti balneari		
4. Esposizioni, autosaloni	0,07061	0,32816
5. Alberghi con ristorante	0,25184	1,55581
6. Alberghi senza ristorante	0,18829	0,92825
7. Case di cura e riposo	0,22359	1,04723
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,23536	1,28125
9. Banche ed istituti di credito	0,12945	0,62494
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,20476	1,05246
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25184	1,24203
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16946	0,78444
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21653	1,03285
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,10120	0,54911
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12945	0,61448
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13914	5,62182
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85671	4,92890

18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41423	2,82398
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36245	2,22258
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42628	6,73311
21.	Discoteche, night club	0,24477	1,43945
22.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,08944	0,32685
23.	Supermercato, ipermercato di generi misti	0,64489	2,95472

4. **DI STABILIRE** che:

- a) la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata nella sola quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
- b) per le Utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- c) sulla base di quanto disposto vigente Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

5. **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L. R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

6. **DI STABILIRE** che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto (I^ rata)	31 ottobre 2019
	Saldo (II^ rata)	28 febbraio 2020
	Rata Totale (I^ rata + II^ rata)	31 dicembre 2019

7. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. **DI DARE ATTO** che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, anche con pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE
f.to GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

=====

PARERI

Parere favorevole sotto il profilo di legittimità

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile / finanziaria

f.to IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 25/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====